



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Edilizia Pubblica e Global Service-Verde

ACCORDO QUADRO ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CUP C42B24000400004 - AGGIUDICAZIONE ALL' IMPRESA CAVALIERI S.A.S. DI ALESSANDRO CAVALIERI & C CIG B3F6ED8965 E APPROVAZIONE DEL 1^ CONTRATTO ATTUATIVO CIG FIGLIO B46F5C607E Proroga tecnica del contratto in corso di esecuzione- nuovo termine di scadenza fissato per il 31/12/2026, ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023

Progettista:
arch. Arch Ilaria Bertilotti



Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione:
arch. Antonio Di Giorgio



Responsabile del Progetto:
geom. Stefano Lucarini

DOC.5 – RELAZIONE DI MITIGAZIONE AI SENSI ART 4, COMMI 2 E 2TER, DECRETO LEGGE 30/12/2016 N 244 E LEGGE 21/02/2025 N 15 SCUOLA ENAUIDI FRANCK.

Data: LUGLIO 2026

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO

ART 4, COMMI 2 E 2TER, DECRETO LEGGE 30/12/2016 N 244 E LEGGE 21/02/2025 N 15

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

RELAZIONE TECNICA

SCUOLA ELEMENTARE FRANK E SCUOLA MEDIA EINAUDI

Via Boccaccio, 336 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

VVF. 19500

**ATT.TA': 67 C – SCUOLE CON OGNI ORDINE, GRADO E TIPO CON OLTRE 300
PERSONE PRESENTI**

Sesto san Giovanni, 10/04/2026

Il tecnico antincendi
Ing. Ambrogio Marabelli

Indice

Sommario

1	Premessa	3
1.2	Mitigazione del rischio residuo	4
1.3	Entrata in vigore	5
2	Pratiche e progetti precedenti	6
3	Documenti di progetto.....	7
4	Descrizione dell' edificio	9
5	Interventi previsti nel progetto approvato	10
6	Situazione attuale e pianificazione degli interventi	11
7	Mitigazione del rischio residuo	12
8	Valutazione della formazione degli addetti alla Sicurezza antincendio	13

1 Premessa

Il Decreto Milleproroghe 2025 (Legge 21/02/2025 n 15) ha prorogato al 31/12/2027 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, asili nido ed università. Questa estensione sposta la scadenza precedente del 31/12/2024, al 31/12/2027, offrendo più tempo per la messa a norma.

DECRETO 31 marzo 2026.

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola..

Art. 1.

Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola.

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola di cui al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicati:

a) **entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività** di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, **attestante l'attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992:**

- 7.0 (generalità);
- 7.1, secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme);
- 8 (sistemi di allarme);
- 9.2 (estintori);
- 10 (segnaletica di sicurezza);
- 12 (norme di esercizio);

b) **entro il 31 dicembre 2027, sono attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività** di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, **attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.**

2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto sono effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In tali casi, le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

3. Anche per le attività che abbiano fatto ricorso alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, resta fermo l'obbligo di presentare al competente Comando dei vigili del fuoco, entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,

attestante l'attuazione almeno delle misure relative a: S.10.4 (soluzioni progettuali); S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica); S.4.5.9 (segnaletica d'esodo ed orientamento); livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell'incendio); S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio); V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio); segnaletica di sicurezza ove prevista; livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.

1.2 – Mitigazione del rischio residuo

Art. 2.

Misure gestionali di Mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, le istituzioni scolastiche e gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano, nell'ambito delle rispettive competenze, idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.

2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai soggetti responsabili di cui al medesimo comma, anche tra quelle previste dal capitolo S.5 di cui alle norme tecniche del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e coerentemente con la specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformità presenti all'interno delle attività stesse.

3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali da adottare:

- a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
- b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
- c. garantire che l'affollamento dell'attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l'affollamento presente;
- d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile dell'attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali;
- e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività; tali addetti antincendio, svolgono controlli preventivi e vigilano sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi di personale esterno non dipendente. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- f. assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di formazione

antincendio tipo 3-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, ed il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512;

g. provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;

i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all'interno delle attività.

4. L'attuazione delle misure di cui alle lettere d) e h) è riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.

5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 è mantenuta agli atti dell'attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.

1.3 – Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana: Roma, 31 marzo 2026.

2 Pratiche e progetti precedenti

- NOP n° di pratica 19500 in data 03/02/1988 per l'attività 85 del D.M. 16/02/82;
- NOP n° di pratica 19500 in data 03/02/88 per l'attività 91 del D.M. 16/02/82
- Fascicolo VVF 19500 – Parere di conformità con prescrizioni del 31/05/2007

3 Documenti di progetto

La relazione antincendio è stata redatta secondo le seguenti regole tecniche:

- D.M. 26/08/1992 – Norme di prevenzione incendi per l' edilizia scolastica
 - DM 12/04/1996 – Impianti termici a combustibile gassoso
- L'attività 91, oggi attività 74, è stata dismessa in quanto l'edificio è collegato al teleriscaldamento.

Prev. 7


Ministero dell'Interno
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE DI MILANO
Ufficio Prevenzione Incendi

Milano li: **31 MAG. 2007**

Prot. n° 

AI **COMUNE IN P. DEL DIRIG.
ZUCCOLI A.
VIA BOCCACCIO 336
20099 SESTO SAN GIOVANNI**

al Sig. Sindaco del Comune di
SESTO SAN GIOVANNI

Oggetto: **Esame Progetto: Parere di Conformità
Pratica VV.F. n° 19500, Ditta COMUNE
VIA BOCCACCIO 336 20099 SESTO SAN GIOVANNI
Attività del DM 16/02/1982 n°85 91
L'Incaricato del Procedimento: ING. PUGLIANO ANTONIO**

Si trasmette l'esito dell'esame della documentazione progettuale effettuata dall'Incaricato del Procedimento.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è pregato di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nell'allegato parere ai sensi della Legge 469/61, Legge 966/65, DPR 577/82 e DPR 37/98.

Al titolare dell'attività in indirizzo si ricorda che, ai sensi dell'art.3 comma 5 del DPR 37/98, insieme alla domanda di sopralluogo, *corredata dalle certificazioni* previste dal DM 04/05/98 (art.2, all.2°), può presentare al Comando una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e l'impegno a rispettare gli obblighi di esercizio di cui all'art.5 dello stesso DPR 37/98.

Tale dichiarazione, se completa delle certificazioni, la cui copia sarà restituita per ricezione dal Comando, *costituirà ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività* nelle more dell'effettuazione del sopralluogo di controllo.




IL COMANDANTE PROVINCIALE
DOT. ING. DANTE PELLICANO

**Ministero dell'Interno**

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE DI MILANO
Ufficio Prevenzione Incendi

Milano 24.05.07 **31 MAG. 2007**

Prot. n.

Oggetto: **PARERE DI CONFORMITÀ.**

Pratica VV.F. n 19500. Att. N. 85 e 91 del D.M. 16.02.1982.

Scuola media ed elementare di via Boccaccio 336 Sesto San Giovanni 20099 MILANO.

Esaminata, per quanto di competenza ed ai soli fini della prevenzione incendi (Art. 5 del D.P.R. 200 del 10.06.04), la documentazione progettuale di cui all'art. 1 del D.M. 04.05.1998 (G.U. 07.05.1998 n. 104), relativa all'attività menzionata in oggetto, è risultato che la stessa è **CONFORME con prescrizioni** alla normativa di sicurezza vigente.

Premesso che per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica deve essere integralmente osservata la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché delle norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI) si elencano di seguito precisazioni al progetto prodotto:

- Siano attuati gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dall'art.5 del DPR 37/98.
 - Siano attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D.M. 10/03/1998.
 - Gli impianti elettrici, di messa a terra, e di protezione contro le scariche atmosferiche siano realizzati ed installati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge 186/68.
 - Sia installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 14/08/1996, n. 493.
 - Nella sala proiezioni il numero massimo di presenti dovrà essere limitato a 100 persone.
- Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 37 del 12.01.1998 (art. 5, co. 3, D.P.R. 37/1998).



Il Funzionario incaricato dell'istruttoria
Dott. ing. Antonio Pugliano

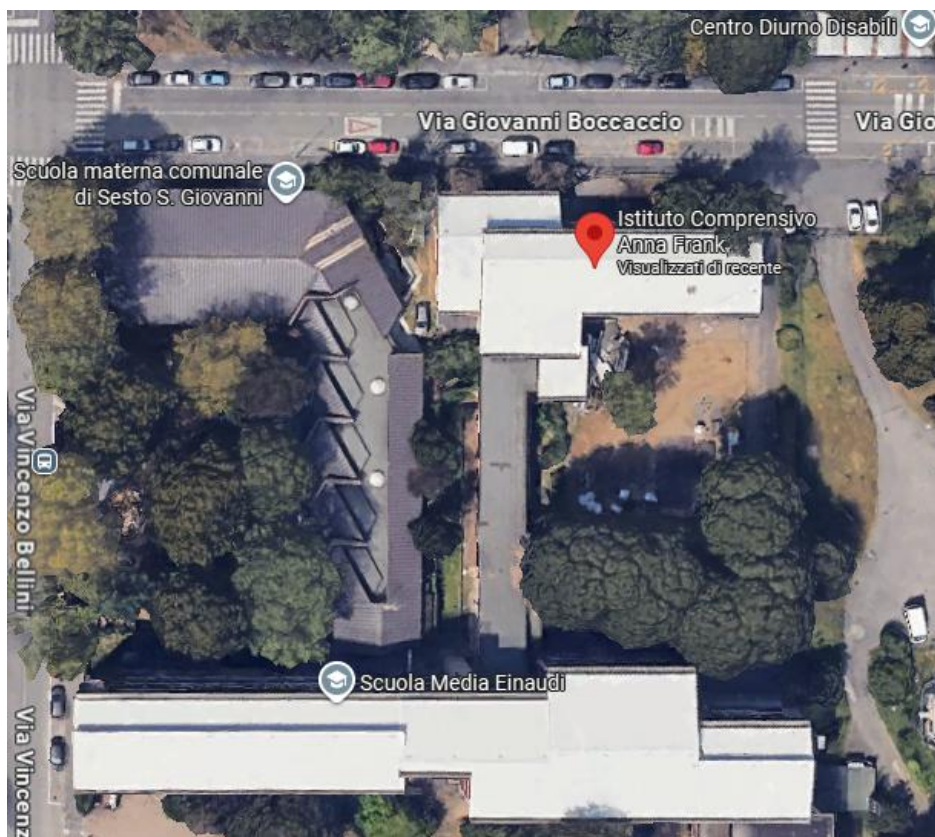
4 Descrizione dell' edificio

La scuola è ubicata in via Boccaccio al n° 336, ha una pianta composta da due corpi di fabbrica collegati da un percorso coperto, il primo si attesta su via Boccaccio ed è disposto su due piani fuori terra ed accoglie: l'ingresso, l'infermeria, la segreteria, la direzione scolastica, aule laboratorio, archivi e l'alloggio del custode (con accesso indipendente). Il secondo corpo ha una pianta ad elle, arretrato rispetto a via Boccaccio ed è composto da quattro piani in cui trovano posto le aule didattiche (piano rialzato scuola media, piano primo e secondo elementare) i laboratori, le palestre, i locali mensa e distribuzione cibi. L'altezza massima antincendio è di 12,20m.

L'assetto dimensionale è il seguente

- Superficie del lotto mq 7.820
- Superficie coperta mq 2.186
- Superficie lorda di pavimento mq 5.920
- Volume mc 25.870

- Cinque scale di cui due protette e due di normale comunicazione. È stata prevista una scala a prova di fumo esterna non realizzata, da realizzare. È presente inoltre un ascensore.
- N°aule:20 – Alunni elementari n°220 – alunni medie n°120
- Persone presenti 396



5 Interventi previsti nel progetto approvato

- PROT. VVF 19500 DEL 31/05/2007

Il progetto approvato prevede la ristrutturazione dell'edificio, senza interventi sulle strutture ma solo l'adeguamento alla normativa antincendio e all' adeguamento impiantistico. In particolare:

- Resistenza al fuoco delle strutture: R60 per le strutture e per il deposito e vani scala;
- Porte e portoni: EI 60 lungo le vie di esodo ed a chiusura di depositi;
- Materiali impiegati: come da capitolo 3.1 del DM 26/08/1992 e secondo le disposizioni dei DM 10/03/05 e 15/03/05;
- Impianto antincendio: verifica delle caratteristiche idrauliche dell'impianto/adeguamento dell'impianto;
- Impianto elettrico: verifica di rispondenza;
- Impianto IRAI: verifica di rispondenza;
- Impianto ascensore: Messa a norma.
- Nuova scala come uscita di sicurezza;

6 Situazione attuale e pianificazione degli interventi

Premesso che l'assetto dimensionale dell'edificio è conforme al progetto approvato, eccezion fatta per la scala esterna da realizzare, le opere di adeguamento da realizzare sono relative principalmente ai seguenti capitoli.

- **Resistenza al fuoco delle strutture:** saranno oggetto di indagine e successiva certificazione previa eventuale adeguamento di strutture portanti e separanti. Sarà necessario prevedere un piano di indagine per la relazione delle certificazioni di resistenza al fuoco;
- **Porte e portoni:** verifica della rispondenza alla resistenza al fuoco richiesta ed eventuale sostituzione con successiva certificazione;
- **Compartimento:** compartimentazione nel corridoio di collegamento dei due corpi;
- **Materiali impiegati:** verifica della rispondenza della reazione al fuoco prevista ed eventuale sostituzione con successiva certificazione;
- **Impianto antincendio:** dovrà essere adeguato alla UNI 10779 ed in particolare gli idranti UNI 45 saranno sostituiti con NASPI. Verifica delle caratteristiche idrauliche dell'impianto, eventuale messa a norma e successiva certificazione;
- **Impianto elettrico:** sarà necessaria la redazione di una DIRI con eventuale integrazione ed adeguamento;
- **Impianto IRAI:** elaborazione di una DIRI con eventuale integrazione e adeguamento;
- **Impianto ascensore:** Messa a norma e rilascio di certificazione;

In particolare, rispetto al progetto approvato ed alle ulteriori prescrizioni inserite nell' approvazione progetto sono ancora da realizzare i seguenti lavori.

- Realizzazione della scala esterna da realizzare in corrispondenza del corpo palestra.
- Realizzazione porta e parete EI60 nel corridoio di collegamento tra i due corpi per garantire la compartimentazione.
- Limitare n° massimo di persone presenti nella sala proiezioni a 100 persone.

La realizzazione degli interventi sopra esposti porterà alla presentazione della SCIA di cui all' art 4 del DPR 151 del 1/08/2011 entro il 31/12/2027.

7 Mitigazione del rischio residuo

Fatti salvi gli obblighi previsti nella legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, nelle more di completamento delle opere utili alla presentazione della SCIA antincendio entro il 31/12/2027, saranno messe in atto da subito le disposizioni previste ai seguenti punti del DM 26/10/1992:

- 7.0 (generalità);
 - Pulsante di sgancio;
- 7.1 secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto d' allarme);
 - Illuminazione di sicurezza funzionante;
- 8 (sistemi di allarme);
 - Impianto di allarme (campanella)
- 9.2 (estintori);
- 10 (segnaletica di sicurezza);
 - vie di fuga
- 12 (norme di esercizio);
 - Prove di evacuazione;

8 Valutazione della formazione degli addetti alla Sicurezza antincendio

Ad integrazione delle disposizioni previste al capitolo 6, sarà organizzata la valutazione della formazione degli addetti alla sicurezza antincendio in accordo con il personale della scuola.

Gli addetti della scuola devono seguire un corso di sicurezza antincendio.